



I° Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Affari Costituzionali)

Audizione del 28 marzo 2019 tenuta nell'ambito dell'esame della Proposta di legge costituzionale n. 1585, recante modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e della Proposta di legge n. 1616, recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

1

Memoria del Prof. Daniele Porena

Onorevole Presidente ed onorevoli Deputati,

porgo il mio cordiale saluto e, con la speranza di contribuire utilmente ai lavori di questo autorevole Consesso, ringrazio la Commissione tutta per l'invito che mi è stato rivolto a partecipare all'Audizione di quest'oggi.

La Proposta di Legge Costituzionale n. 1585 reca modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

La Proposta di Legge n. 1616 reca invece disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

La P.d.L. Costituzionale si fa carico di introdurre una rilevante revisione della Carta.

La riduzione del numero dei parlamentari è questione sulla quale il dibattito sembra non essersi mai arrestato: al contrario, specie nel corso



delle ultime legislature, la questione è stata riproposta più volte, sia nell'ambito del dibattito pubblico che nell'ambito del confronto parlamentare.

Invero, sul piano testuale, non sembra possibile muovere rilievi di ordine critico alla predetta P.d.L.

Ed infatti, il contenuto “asciutto” e puntuale dei quattro articoli che la compongono non sembra evidenziare criticità legate alla tecnica normativa impiegata.

2

Ogni riflessione non potrà dunque che essere rivolta, per lo più, alla *ratio* alla base della previsione di un numero più o meno ampio dei membri delle assemblee rappresentative nel quadro di un disegno istituzionale e costituzionale.

Ciò, peraltro, con l'avvertenza che una tale riflessione non può che implicare una qualche sovrapposizione tra studi costituzionalistici e studi di tipo politologico.

Invero, sul piano dei rapporti tra istituzioni politiche, non sembra che il numero dei rappresentanti possa essere derubricato a fattore sostanzialmente “*neutro*”: ciò, per la serie di considerazioni che, con necessaria brevità, vado ad esporre.

Come noto, l'assenza di un vincolo di mandato in capo ai parlamentari consente agli stessi di esercitare le proprie funzioni in modo libero da condizionamenti che gli vengano rivolti da qualsiasi centro di interesse politico, sociale od economico.

Cionondimeno, l'assenza di mandato imperativo non va confusa con



l'assenza di ogni opportuna e continuativa relazione tra l'eletto e gli elettori: una relazione, cioè, che sia capace di contribuire alle valutazioni del rappresentante senza con ciò arrivare a condizionarne la funzione.

D'altronde, sino al 30 gennaio 2012, l'importanza di questo rapporto era persino valorizzata dalla presenza, nell'ambito dei rimborsi corrisposti ai parlamentari, di uno specifico contributo per le spese inerenti *al rapporto tra eletto ed elettori*, oggi sostituito dal rimborso per le spese di esercizio del mandato.

Ancora, la stessa menzione del sistema dei partiti nell'ambito dell'art. 49 della Costituzione sembra sottintendere che, all'indomani delle elezioni, il rapporto tra il rappresentante ed il rappresentato, anche per il tramite dei partiti, non possa certo considerarsi “sospeso” sino al successivo rinnovo delle Camere.

Sicché, ove si aderisca all'idea che la relazione tra rappresentato e rappresentante richieda di essere opportunamente preservata, occorrerà tenere conto del fatto che ogni ipotesi di riduzione del numero dei rappresentanti finirebbe, verosimilmente, per produrre effetti non trascurabili sul rapporto tra questi ultimi ed il corpo elettorale.

In primo luogo, la maggiore ampiezza di una assemblea legislativa tende infatti a favorire un rapporto più diretto ed efficace tra il rappresentante ed il rappresentato.

Per contro, quanto più ridotto è il numero dei rappresentanti parlamentari, tanto meno diretto e continuativo finisce per essere il rapporto tra questi ultimi e gli elettori.

L'ipotesi di una riduzione del numero dei parlamentari impone, tuttavia,



anche ulteriori considerazioni critiche.

In particolare, la proposta di cui si discute sembra idonea a produrre effetti significativi non solo nella fase di esercizio del mandato di ciascun parlamentare ma, anche, nella fase elettorale che lo precede.

E' del tutto evidente che, indipendentemente dal sistema elettorale utilizzato, la riduzione del numero dei seggi è destinata a riverberarsi sull'estensione dei collegi o delle circoscrizioni elettorali: ciò, sino ad includere un numero di elettori corrispondente al nuovo rapporto tra rappresentanti e popolazione.

Quanto sopra trova riscontro nella estensione che assumerebbero i collegi uninominali in base alle revisioni che deriverebbero dall'approvazione della P.d.L. costituzionale in discussione unitamente a quella prevista dalla P.d.L. n. 1616.

I collegi uninominali per la Camera dei Deputati arriverebbero ad includere, in media, una popolazione pari ad oltre quattrocentomila cittadini, a fronte di una popolazione media attuale pari a circa duecentocinquantomila. Per il Senato della Repubblica, i collegi uninominali arriverebbero invece ad includere una popolazione media di oltre ottocentomila cittadini (in alcuni casi di oltre un milione), a fronte di una popolazione media attuale di circa cinquecentomila.

La constatazione che precede sembra foriera di due possibili conseguenze tra loro, in parte, alternative.

La prima eventualità è che tale circostanza finisca per produrre effetti non trascurabili sia sul piano dei *meccanismi di comunicazione* impiegati dai candidati nel corso delle rispettive campagne elettorali sia sul piano del



necessario approvvigionamento, da parte dei candidati, di *risorse economiche* sufficienti a fare fronte alla necessità di impiegare strumenti di comunicazione massiva resi necessari dalla circostanza in esame.

Nella ipotesi prospettata, sembra scorgersi il rischio di assistere all'irruzione nella fase elettorale, con forme ancor più pervasive e condizionanti di quelle già note, di gruppi, corporazioni o centri di interesse economico capaci di selezionare e favorire, attraverso forme di autentico 'investimento', un candidato piuttosto che un altro.

La seconda ipotesi potrebbe invece essere quella che risultino favoriti fenomeni di “sradicamento” del candidato dalla circoscrizione elettorale e che, conseguentemente, la manifestazione del consenso finisca per esprimersi sempre più nelle forme del voto “di opinione”: come tale, più distante dalle istanze rappresentate dai territori e marcatamente condizionato dalle scelte operate dai vertici di ciascuna formazione politica.

In questa seconda evenienza, la riduzione del numero dei parlamentari finirebbe, dunque, per determinare conseguenze rilevanti anche sul piano della stessa organizzazione dei partiti: in particolare, l'impressione è quella che ne possa uscire ulteriormente rafforzato il già corrente fenomeno di *verticalizzazione* del sistema politico-istituzionale. In altre parole, sembra potersi ipotizzare un significativo rafforzamento delle *leaderships* politiche: ciò, a scapito della stessa identificabilità, da parte dell'elettore, di quel singolo rappresentante che egli ha contribuito ad eleggere.

In entrambe le situazioni prospettate, singolarmente o congiuntamente considerate, la compressione della rappresentanza parlamentare rischia di semplificare eccessivamente i meccanismi del confronto, dell'elaborazione e della successiva comunicazione della proposta politica: ciò, sino al punto di comprimerne e di impoverirne oltre misura i contenuti.



A quanto osservato occorre aggiungere un ulteriore rilievo.

La riduzione della rappresentanza, indipendentemente della formula elettorale adottata, comporterebbe verosimili forme di compressione in danno delle formazioni politiche minori. E questo, in ipotesi, sino al limite della perdita, in capo a queste ultime, delle rispettive rappresentanze parlamentari.

6

La circostanza merita approfondimento: la Carta costituzionale, come noto, non formula alcuna opzione in relazione alla legislazione elettorale. Cionondimeno, la rappresentatività dell'Assemblea parlamentare è principio coesistente al sistema: un principio, per certi aspetti, implicito – quale logica preconditione per il suo funzionamento – e, per altri aspetti, persino espresso, se solo si pensa al disposto dell'art. 49 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per *concorrere*, con metodo democratico, alla *determinazione* della politica nazionale.

Ebbene, un'eccessiva riduzione dell'ampiezza delle Assemblee rappresentative, in uno con l'impossibilità di dotare di tutela costituzionale ogni tipo di minoranza, rischia di manifestarsi in danno di un pur essenziale “diritto di tribuna” che, nella tradizione parlamentare, preserva quanto meno l'*emersione* di interessi meritevoli di apprezzamento i quali, nel quadro di assemblee rappresentative eccessivamente ridimensionate, rischierebbero invece di rimanere estranei al processo normogenetico.

Ciò, peraltro, a tacere del ruolo paradigmatico assunto in Costituzione dal principio pluralistico e che, specie nella rappresentanza politico-istituzionale, richiederebbe adeguati spazi di valorizzazione.

Inoltre, non credo sia ambito della sola valutazione politica quello legato



alla opportunità di contenere l'incremento di fenomeni di extraparlamentarismo che - ove diffusi, favoriti e radicalizzati in conseguenza di un sistema di rappresentanza eccessivamente penalizzante per le minoranze - rischiano di generare occasioni di pericolosa instabilità nelle relazioni politico-sociali.

Alcune delle fenomenologie alle quali ho fatto cenno ben potrebbero essere rimediate mediante adeguati interventi di bilanciamento e riposizionamento di istituti, attribuzioni e rapporti all'interno della complessiva architettura costituzionale.

E di fatti, a questo proposito, varie proposte di riduzione del numero dei parlamentari sono state in passato contestualizzate nel quadro di ulteriori ipotesi di intervento tendenti ad incidere, tra l'altro, sul sistema del bicameralismo paritario, sulla elezione del Presidente della Repubblica e, in modo organico, sul rapporto tra Stato e Regioni.

E' nell'ottica di più ampi disegni di riforma istituzionale che la riduzione del numero dei parlamentari sembra trovare, infatti, più convincente collocazione: ciò, tuttavia, non quale "punto di partenza", "cardine" o "perno" del sistema quanto, piuttosto, quale adeguato *corredo di complemento*.

Isolatamente considerata, detta riduzione appare invece, per quanto osservato, di scarsa utilità.

Gli intendimenti che hanno preceduto l'elaborazione della P.d.L. costituzionale in esame muovono dalla ragionevole opportunità di una portata puntuale delle revisioni da apportare alla Carta: ed infatti, singoli e limitati interventi consentono all'elettore, ove chiamato all'eventuale referendum costituzionale, di esprimere la propria volontà senza soffrire di quelle forme di compressione che, inevitabilmente, deriverebbero



dall'inclusione - in uno stesso quesito - di una eccessiva pluralità di norme.

Ed anche di questa esigenza, dunque, la P.d.L. costituzionale sembra essersi fatto carico.

Tuttavia, sembra che la proposta abbia perso di vista la necessità che un intervento del genere richieda di essere *preceduto* da una revisione – anch'essa urgente e da lungo tempo attesa – quanto meno al sistema del bicameralismo paritario.

In altri termini, la mera riduzione del numero dei parlamentari, operata a prescindere da una più diffusa revisione dei meccanismi di produzione legislativa o a prescindere - quantomeno - da una palesata strategia di più ampia revisione costituzionale (opportunamente distribuita e graduata, per importanza, *lungo più occasioni di intervento*), rischia di produrre conseguenze essenzialmente distorsive o comunque, di per sé, non appaganti.

Sul piano della ipotizzata migliore funzionalità delle Camere che deriverebbe dalla riforma di cui si discute, osservo quanto segue.

Invero, più che su un “migliore esercizio” delle attribuzioni, trovo che la revisione impatterebbe, senz'altro e specificatamente, sui tempi della produzione normativa.

Sotto questo profilo, è oltremodo chiaro che un'Assemblea più ridotta finirebbe per raccogliere, in relazione a ciascuna proposta di legge, un minor numero di interventi, dichiarazioni, proposte di emendamento, ecc.

Tuttavia, sembra lecito chiedersi se lo snellimento dei tempi della produzione normativa parlamentare rappresenti o meno, in effetti, una



indefettibile necessità.

Come noto, le ragioni di urgenza - che di tanto in tanto possono emergere in relazione a specifici interventi - già ora possono risultare adeguatamente soddisfatte anche mediante il ricorso ai procedimenti legislativi misto o abbreviato (in alternativa al più “lungo” procedimento ordinario) nonché – ricorrendo anche il presupposto della necessità - all’istituto della decretazione d’urgenza il quale, benché talvolta “abusato”, non depriva il Parlamento, nella sede della conversione in legge, delle proprie prerogative.

9

Invero - rispetto alla meccanica ordinaria della produzione legislativa - merita piuttosto ricordare che la stessa struttura parlamentare predisposta dal Costituente appariva voluta, tra l’altro, con lo scopo di assicurare che la detta produzione fosse il frutto di processi meditati e largamente dibattuti: *un procedimento articolato, dunque, lungo i tempi più distesi che sono consoni all’approfondimento; non con tempistiche affrettate che, al contrario, sovente favoriscono l’approssimazione.*

E ancora, per quanto scontato, preme sottolineare che una *legge approvata rapidamente* ed una *‘buona’ legge* rappresentano concetti tra loro non necessariamente coincidenti.

Sotto altra prospettiva, occorre invece, senz’altro, prospettare il problema che sembra scorgersi rispetto ad un’eccessiva riduzione dei quorum funzionali: in particolare, le commissioni parlamentari in sede deliberante finirebbero infatti per poter deliberare l’approvazione di una legge con il voto favorevole di appena cinque senatori o otto deputati.

Riterrei che, per queste evenienze, il problema della rappresentatività del collegio deliberante emergerebbe in tutta la sua più evidente portata.

Questione sulla quale largamente sembra essersi intrattenuto il dibattito pubblico è poi quella legata ai risparmi di spesa che deriverebbero dalla



approvazione della riforma in discussione.

Detti risparmi sarebbero ipotizzabili nell'ordine di 80/100 milioni di euro annui. Ciò, in rapporto ad un bilancio statale che, per voci di spesa, registra oltre 600 *mila* milioni di euro annui.

Valuterà il Parlamento se tali risparmi possano considerarsi *apprezzabili* a fronte delle profonde implicazioni istituzionali sopra descritte. A questo proposito, giova in ogni caso constatare che il risparmio di spesa che ne deriverebbe, pur con qualche approssimazione, finirebbe in concreto per aggirarsi intorno allo 0,01 per cento.

Quanto poi alla questione, in 'astratto' considerata, relativa alla definizione del numero dei parlamentari, il criterio che appare maggiormente persuasivo è quello rappresentato dal rapporto tra rappresentanti e popolazione rappresentata.

Invero, anche questo criterio non illustra evidenze scientificamente esatte o, comunque, soluzioni di tipo oggettivo.

Trattasi, infatti, di valutazione politica che sembra aver poco a che vedere con le prospettive dell'analisi scientifica.

Ad ogni buon conto, è di ausilio l'esperienza comparatistica che, nel quadro di sistemi istituzionali largamente collaudati, consente di reperire indicazioni utili ad ogni opportuna valutazione.

Sotto questo profilo occorre ricordare e sottolineare che l'attuale ampiezza delle Camere di cui si compone il Parlamento italiano appare *tutt'altro che sovrabbondante* rispetto a quella prevista negli altri Stati membri dell'Unione europea.



In particolare, il rapporto attuale tra deputati e popolazione è pari alla misura di un deputato ogni novantaseimila cittadini. In base al descritto rapporto, la Camera dei Deputati italiana ha una dimensione, in realtà, piuttosto contenuta rispetto alle Camere basse istituite nei Parlamenti degli altri Stati dell'Unione europea. Segnatamente, sui ventotto Stati europei presi in esame, compreso il Regno Unito, sono ventitré le Assemblee legislative che, per dimensioni in rapporto alla popolazione, hanno maggiore ampiezza rispetto alla Camera dei Deputati.

In conseguenza della revisione proposta, la Camera dei Deputati risulterebbe invece, di gran lunga, la meno numerosa tra le Camere basse istituite nei Parlamenti degli altri Stati dell'Unione.

Quanto al Senato della Repubblica, il rapporto tra senatori e corpo elettorale è pari, attualmente, alla misura di un senatore ogni centonovantamila cittadini. Anche in questo caso, avuto riguardo alle dimensioni delle Camere alte degli altri Stati dell'Unione, il Senato italiano *non appare sovrabbondante* nella sua composizione: esso risulta infatti preceduto, per ampiezza, da otto Assemblee legislative nel complesso dei tre Stati con Parlamento bicamerale (e con i quali, dunque, è possibile operare un paragone). Occorre soggiungere che il confronto con le altre Camere alte risulta, peraltro, gravato dalle assai variegate modalità con le quali le predette Camere risultano costituite.

Sovente, nel corso del dibattito pubblico, sono stati operati riferimenti ad esperienze extraeuropee.

In particolare, nell'evidenziare una supposta sovrabbondanza numerica nella composizione delle Camere italiane, si è rivolta l'attenzione, tra l'altro, all'esperienza statunitense.



Il paragone, nel richiamo effettuato, sembra incongruo.

Anche a prescindere dalla ovvia constatazione circa la diversa struttura costituzionale statunitense (dove, peraltro, il Governo opera al di fuori di ogni meccanismo fiduciario che lo leghi al Congresso il quale, a sua volta, è rinnovato ogni due anni), ciò che non sembra persuasivo nel paragone adombrato è il fatto che la pur consistente differenza nel numero complessivo dei parlamentari si colloca nel quadro di un'ossatura costituzionale di impronta *autenticamente federalista*.

12

Il Congresso degli Stati Uniti è formato dal Senato, nel quale sono eletti cento senatori e dalla Camera dei Rappresentanti, dove sono eletti quattrocentotrentacinque deputati. Tuttavia, la predetta fisionomia parlamentare trova alloggio all'interno di un edificio costituzionale nel quale la ripartizione delle competenze tra Stato federale e Stati membri risulta assai più favorevole a questi ultimi rispetto a quanto previsto dal nostro ordinamento in favore delle Regioni. Un solo e noto esempio sarà utile a cogliere la portata delle differenze: negli Stati Uniti la competenza legislativa in *materia penale* è attribuita, in larghissima prevalenza, agli Stati federati.

Ancora, le Assemblee legislative degli Stati membri, sovente bicamerali, sono composte da un numero ragguardevole di rappresentanti.

Per il solo Stato della California, è istituita un'Assemblea legislativa di ottanta membri ed un Senato di quaranta. Nello Stato di New York, a fianco dell'Assemblea Generale, composta da centocinquanta membri, è istituito il Senato, composto da sessantadue membri. Nello Stato del Massachusetts, la Camera dei rappresentanti è formata da centosessanta parlamentari mentre il Senato da ulteriori quaranta. Nel piccolo Stato del Wyoming (con i suoi cinquecentosettantamila abitanti il meno popoloso degli Usa) troviamo invece una Camera dei Rappresentati formata da sessanta



parlamentari ed un Senato composto da altri trenta.

Avuto riguardo alla complessiva rappresentanza *propriamente parlamentare* - ripartita tra Stato federale e Stati membri – della quale godono i cittadini statunitensi, essa si articola dunque in diverse migliaia di parlamentari distribuiti tra Congresso e Parlamenti degli Stati membri.

Ulteriori paragoni – quali ad esempio quello con il Parlamento indiano, composto da soli settecentonovanta parlamentari, ma collocato in un ordinamento federale nell'ambito del quale sono istituiti ventotto Stati membri, con propri autonomi Governi e Parlamenti – sembrano parimenti non persuasivi.

Alla stessa conclusione sembra doversi addivenire con riferimento ad altri paragoni ove operati con riferimento a sistemi parlamentari collocati in contesti socio-politici dalle tradizioni democratiche assai dubbiamente radicate.

L'art. 3 della P.d.L. 1585 risolve una questione ampiamente dibattuta ovvero sia quella relativa al numero *effettivo* dei senatori a vita di nomina presidenziale.

Come noto, la norma costituzionale si è prestata ad interpretazioni ed applicazioni diversificate: la questione controversa ruota intorno alla alternativa se il numero dei cinque senatori di nomina presidenziale debba considerarsi riferito alle prerogative della Presidenza della Repubblica come Organo costituzionale (dal ché discenderebbe che il numero dei senatori di nomina presidenziale non potrebbe, in ogni caso, eccedere il numero di cinque) ovvero possa considerarsi riferito alle prerogative di ciascun Presidente della Repubblica (con la conseguenza che, in concreto, detto limite ben potrebbe essere soggetto a scostamenti in aumento).



La norma contenuta nella proposta pone termine, dunque, ad ogni possibile disputa. Ciò peraltro, a mio parere, con appropriata scelta di merito.

Tuttavia, la norma non tiene conto del diverso rapporto che finirebbe per instaurarsi tra il novero dei senatori di nomina presidenziale e quello dei senatori elettivi. E' del tutto evidente che, nel più ridotto collegio rappresentativo che deriverebbe dalla approvazione della proposta, il "peso" in concreto esercitato, nelle scelte del Senato, dai cinque membri di nomina presidenziale sarebbe destinato ad assumere una dimensione proporzionalmente più condizionante.

In ultimo, preme osservare che, in conseguenza della approvazione della PdL costituzionale, deriverebbero apprezzabili alterazioni nei rapporti interni al Collegio chiamato alla elezione del Presidente della Repubblica.

Ed infatti, rimanendo invariato il numero dei delegati regionali - a fronte, invece, di una riduzione del numero dei parlamentari - il peso delle scelte operate dai primi sarebbe destinato, evidentemente, ad assumere maggiore rilevanza.

La circostanza, in sé, non sembra meritevole di particolari "censure" sul piano tecnico-giuridico: cionondimeno pare opportuno che, della predetta conseguenza, l'autorevole Consesso che riceve queste mie osservazioni sia adeguatamente avvertito.

Dall'insieme delle considerazioni che precedono, traggio l'impressione che la revisione ipotizzata non tenga nel dovuto conto il contesto costituzionale interno, i profili di comparazione solo brevemente accennati e le possibili conseguenze che ne deriverebbero ove isolatamente approvata.



Preme sottolineare, peraltro, che la riforma ipotizzata – priva, come detto, di un contesto di revisione più ampio – risulta invero “appaiata” solamente con quella, anch'essa *in itinere*, relativa alla introduzione del referendum propositivo.

L'impressione è quella che le due ipotesi di riforma costituzionale rispetto alle quali è attualmente impegnato il Parlamento siano idonee, in combinazione tra loro, ad introdurre severi fattori di indebolimento della complessiva struttura sistemica a *democrazia rappresentativa* che, come tale, caratterizza la radice del nostro impianto costituzionale.

L'indubbia efficacia comunicativa che la P.d.L. costituzionale n. 1585 sembra assumere non pare, in definitiva, sufficiente ad escludere la necessità che la stessa sia sottoposta a supplementare, adeguato approfondimento: ciò, in particolare, all'esito di un *iter* di revisione più ampio ed orientato ad incidere su ben altri meccanismi istituzionali.

La P.d.L. n. 1616 non sembra invece esporsi, di per sé considerata, a particolari rilievi critici.

La detta proposta non corregge la legislazione elettorale vigente sul piano del sistema prescelto e degli assetti delineati: essa si limita, piuttosto, ad adeguare efficacemente la normativa elettorale alle innovazioni eventualmente introdotte in conseguenza della approvazione della P.d.L. costituzionale poc'anzi trattata.

In sostanza, rimanendo immutato il sistema elettorale, esso verrebbe unicamente adeguato all'eventualità che l'oggetto della ripartizione sia costituito da un diverso numero di seggi rispetto a quelli attualmente previsti.

Con riferimento alla P.d.L. n. 1616 non sembrano peraltro emergere difetti di ordine sistematico o di tecnica normativa ad eccezione di isolati



elementi già congruamente evidenziati nel Dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

Con riferimento a quanto sopra, ai fini di ogni opportuno adeguamento, rinvio dunque ai contenuti del predetto Dossier e mi limito, in questa sede, ad evidenziare un solo profilo problematico.

Si tratta della previsione contenuta nella lettera e) dell'art. 3 (delega al Governo per la determinazione dei collegi).

In base alla predetta previsione, nella circoscrizione Friuli Venezia-Giulia, uno dei collegi uninominali dovrà essere costituito in modo tale da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena.

Nella ipotesi in cui venisse approvata la riforma costituzionale contenuta nella P.d.L. n. 1585, la predetta previsione rimarrebbe priva, per quanto concerne le elezioni del Senato, di possibile sostanziale applicazione: ciò, atteso il fatto che la Regione Friuli Venezia-Giulia disporrebbe, per le elezioni del Senato della Repubblica ed in base alla P.d.L. 1616, di un *unico collegio uninominale*.

Roma, 28 marzo 2019

Prof. Daniele Porena

*Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico
nell'Università degli Studi di Perugia*